



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 51 del 25 luglio 2023

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

BATTISTI

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA PRIMARIA

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XII Legislatura



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale concernente: “Istituzione del servizio di assistenza psicologica primaria”

di iniziativa della Consigliera regionale
Sara Battisti

Firmato digitalmente da: Sara
Battisti
Luogo: Roma
Data: 25/07/2023 10:29:05



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

L'art. 32 della Costituzione tutela la salute dell'individuo nella sua accezione più totalizzante e, quindi, non solo come salute fisica, ma anche come salute psichica e mentale.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità la definisce come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un diritto programmatico di cui ogni Stato deve prendersi carico affinché i cittadini ne possano godere a pieno.

Da qui deriva l'esigenza, ad oggi ancora non completamente realizzata, di fornire ai cittadini anche un supporto psicologico completo, che parta dal basso e determini una diversa condizione psico-sociale.

Le necessità, negli anni, sono completamente cambiate. Dal 2018 in poi si è registrato un aumento costante di cittadine e cittadini che hanno avuto accesso a cure psicologiche e il dato è aumentato notevolmente a seguito delle difficoltà legate alla pandemia. Come hanno registrato i dati pubblicati dall'OMS, c'è stato un incremento del 25% dei disturbi emotivi comuni, in particolare ansia e depressione e, dopo la fase più acuta della pandemia, l'ansia è aumentata di un ulteriore 10%.

Dati allarmanti a cui va aggiunto il sommerso, nonché il numero di persone che, pur avendone bisogno, per vergogna, decidono comunque di non farsi aiutare.

In quest'ottica, come già fatto in altre Regioni d'Italia, è importante prevedere l'istituzione, in tutte le ASL del territorio regionale, del servizio di assistenza psicologica primaria da erogare attraverso l'introduzione dello Psicologo di Cure Primarie, al fine di offrire un supporto psicologico alle persone e operare preventivamente rispetto a molte patologie che, con il tempo possono arrecare danni seri e pericolosi e avere ripercussioni anche fisiche.

Lo Psicologo di Cure Primarie opererà, tra gli altri casi, anche per coadiuvare le vittime in casi di violenza domestica, stalking, revenge porn; sosterrà le famiglie nei momenti di crisi; sarà un sostegno per la persona nei momenti di depressione, ansia, stress, crisi di panico; aiuterà i bambini nella fase di crescita e/o qualora vittime di bullismo o cyberbullismo; opererà nella valutazione dell'eventuale spettro autistico; offrirà un sostegno psicologico in caso di discriminazioni; opererà una prima valutazione nel caso di possibile sintomatologia psichiatrica.

Proprio per quanto concerne l'ultimo ambito, lo PdCP andrà ad operare in stretta collaborazione con gli enti già preposti, in particolare i Centri di Salute Mentale.

Lo PdCP lavorerà a stretto contatto con il medico di base, il quale gli segnalerà i casi ove sia necessario andare ad offrire un sostegno psicologico.

In un periodo di forte crisi economica quale quello che stiamo vivendo, inoltre, molte persone, pur nella consapevolezza del bisogno di un sostegno psicologico, scelgono di non farsi aiutare per via di situazioni finanziarie al limite che non permetterebbero una spesa simile, seppur necessaria.

Questa P.L., insieme agli strumenti messi in campo in questi anni dalla Regione Lazio, è una doverosa risposta concreta ai bisogni dei cittadini.

L'articolo 1 della presente P.L. definisce le finalità della legge.

L'art. 2 prevede l'introduzione in tutte le Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio del servizio di assistenza psicologica primaria.

L'art. 3 definisce i compiti dello Psicologo delle cure primarie.

L'art. 4 stabilisce l'organizzazione interna a ciascun servizio di assistenza psicologica di base.

L'art. 5 definisce le modalità di monitoraggio dell'applicazione della Legge.

L'art. 6 riguarda le disposizioni finanziarie derivanti dalla Legge.

L'art. 7 scandisce i tempi di entrata in vigore della legge.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

La presente proposta di legge non prevede oneri a carico del bilancio regionale poiché all'istituzione dello psicologo delle cure primarie si provvede tramite fondi assegnati al Sistema sanitario regionale. Il fabbisogno è quantificabile in euro 8 milioni per annualità, come indicato nell'art. 6 "Disposizioni finanziarie".



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1 **(Finalità)**

1. La Regione, in coerenza con l'articolo 32 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 7, comma, lettera f) dello Statuto, promuove l'adozione di modalità organizzative innovative e di approcci operativi integrati al fine di intercettare e soddisfare efficacemente i bisogni di tutela della salute psico-fisica delle persone che versano in condizioni di disagio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2

(Istituzione del servizio di assistenza psicologia primaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, istituisce in ciascuna Azienda Sanitaria Locale il servizio di psicologia di assistenza primaria, strutturato a livello di distretto sanitario prevedendo la presenza di uno psicologo ogni 25.000 abitanti.
2. Il servizio prevede una prima valutazione dei sintomi di disagio, la formulazione di un'ipotesi diagnostica e la segnalazione della problematica con invio delle situazioni più complesse ai servizi specialistici, operando in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta nonché con gli organismi territoriali e con i Centri di salute mentale, nel caso vengano diagnosticate patologie psichiatriche.
3. Lo psicologo è individuato tra gli psicologi dipendenti e gli specialisti ambulatoriali interni all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
4. La Regione prevede l'istituzione di elenchi regionali degli psicologi di assistenza primaria, articolati in relazione a ciascuna azienda sanitaria locale.
5. L'iscrizione degli psicologi di assistenza primaria negli elenchi deve tenere conto dei seguenti requisiti: a) laurea magistrale in psicologia – classe LM-51, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o laurea specialistica in psicologia – classe 58/S, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; b) iscrizione all'albo degli psicologi; c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale; d) l'esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, in regime libero professionale, negli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e nelle strutture private autorizzate o accreditate o in altra amministrazione pubblica o privata purché abbiano esercitato la professione sanitaria di psicologo o che abbiano conseguito uno specifico master universitario. Per i candidati che presentano attestazione di lavoro differente dal Servizio sanitario nazionale pubblico è richiesta la presentazione della documentazione fiscale che comprovi l'attività contrattualmente svolta. Possono, altresì, accedere ai suddetti elenchi gli psicologi in possesso di una specializzazione post laurea prevista per la professione sanitaria di psicologo.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3

(Compiti dello psicologo di assistenza primaria)

1. I compiti dello psicologo di assistenza primaria comprendono:

- a) lo svolgimento delle attività riservate e tipiche della professione psicologica nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria;
- b) la garanzia della promozione del benessere psicologico nell'ambito della rete della medicina generale e della pediatria di libera scelta e delle sue forme organizzative e operative comunque denominate nonché il sostegno e l'integrazione dell'azione dei professionisti delle cure primarie nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini, attraverso la promozione della collaborazione attiva e del rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali, in particolare le attività delle Case della comunità;
- c) l'erogazione di un primo livello di assistenza psicologica di qualità, accessibile, di rapida presa in carico del paziente, con un favorevole rapporto costo-efficacia, al fine di agevolare una capacità di valutazione e di risposta più complete e integrate ai bisogni del cittadino nonché di ridurre i tempi e i costi per le famiglie e per il Servizio sanitario nazionale;
- d) l'utilizzo degli strumenti delle scienze psicologiche per svolgere l'attività di prevenzione, di promozione delle risorse psicologiche, di intercettazione e risposta precoce alle situazioni che compromettono il benessere psicologico e la salute, contribuendo a migliorare le competenze degli operatori delle cure primarie per una collaborazione in un'ottica biopsicosociale e che assicuri interventi centrati sulla persona nella sua globalità;
- e) l'intervento in presenza o in teleassistenza a livello individuale, di gruppo e di comunità che assicuri le competenze psicologiche alle attività nell'assistenza primaria, con particolare riferimento agli aspetti soggettivi dei disturbi somatici, delle patologie e situazioni di cronicità e disabilità e della loro gestione, degli interventi domiciliari, di psico-educazione e di psicoconsulenza, l'assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura nonché l'invio precoce e corretto ai servizi specialistici di secondo livello nel territorio, qualora se ne ravveda la necessità;
- f) l'intervento, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, nelle seguenti situazioni: problemi legati all'adattamento nelle diverse fasi del ciclo di vita dovuti a lutti, perdita del lavoro, separazioni; disagi emotivi transitori ed eventi stressanti; diagnosi infauste e cronicità o recidività di malattia e difficoltà nell'aderenza alla cura;
- g) la partecipazione a progetti di prevenzione della malattia e di promozione ed educazione alla salute; il miglioramento delle relazioni e della comunicazione tra gli operatori sanitari e gli utenti e il supporto alle équipe sanitarie ad alto impatto emotivo;
- h) il collegamento tra le attività sanitarie di assistenza primaria e le attività in campo sociale, scolastico, formativo e dei soggetti della comunità locale;
- i) l'attività di filtro per la ripartizione degli accessi di carattere urgente nei reparti di pronto soccorso e dei bisogni lievi nei livelli secondari di cura;
- l) la predisposizione e la gestione dell'assistenza psicologica domiciliare.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

(Organizzazione delle attività degli psicologi di assistenza primaria)

1. In ciascun distretto sanitario è individuato un coordinatore psicologo con la funzione di organizzare l'attività degli psicologi di assistenza primaria al fine di garantire la massima integrazione con i servizi territoriali, nonché l'omogeneità e l'equità delle prestazioni in tutta l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In ciascuna Azienda Sanitaria Locale il responsabile della funzione aziendale di psicologia, collabora con i distretti sanitari e con la direzione aziendale per la valutazione e il monitoraggio delle attività, delle proposte di innovazione e della programmazione operativa. In fase transitoria, qualora la funzione aziendale di psicologia non sia ancora stata istituita, le funzioni di cui al primo periodo sono assegnate a un dirigente psicologo individuato dalla direzione aziendale.
3. Sulla base di accordi sottoscritti tra le aziende sanitarie locali e gli Enti Locali o altri soggetti le attività di psicologia di assistenza primaria possono essere integrate con altri servizi presenti nel territorio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 5 **(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le seguenti informazioni:

- a) gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 1, specificando modalità attuative, soggetti coinvolti, distribuzione sul territorio;
- b) le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per farvi fronte.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 8 milioni per ciascuna annualità 2023-2024-2025, si fa fronte con le risorse attribuite alle ASL per il servizio sanitario regionale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.